

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Sig. [redacted] - sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni "5" (cinque) -

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 67 DEL 16/11/2020

Cod. Profilo 137396

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sig. [redacted], nato a [redacted] ivi in [redacted] è abilitato all'esercizio di vendita in forma itinerante, tipo "B", nel settore alimentare (frutta e verdura), in forza della SCIA prot. n. 94123 presentata allo Sportello Unico SUAP del Comune di Catanzaro in data 08.10.2019;

DATO ATTO che la Polizia Locale ha elevato nei confronti del sig. [redacted] i seguenti verbali trasmessi a questo Settore per i successivi adempimenti:

- verbale n. 660 Reg. Gen. n. 240/2020 del 20.10.2020 in quanto: "*Violava l'ordinanza sindacale n. 8 del/2009- art.28 c. 15 e 16 e art. 29 comma 2 D.L.g.s. 114/98 art.112 e art.20 comma 3 legge Regionale 18/99* " per il seguente motivo " *Titolare di autorizzazione per la vendita su aree pubbliche esercitava l'attività in zona non consentita dal comune con ordinanza sindacale*;

- verbale n. 653 Reg. Gen. n. 230/2020 del 13.10.2020 in quanto: "*Violava l'ordinanza sindacale n. 8 del/2009- art.28 c. 15 e 14 e art. 29 comma 2 D.L.g.s. 114/98 art.8 c.3 e art.20 comma 3 lett. C legge Regionale 18/99* " per il seguente motivo " *Titolare di autorizzazione su aree pubbliche esercitava l'attività in zona non consentita dal comune con ordinanza sindacale*;

TENUTO CONTO:
- delle prescrizioni contenute a pagina 3, rispettivamente nel 1° e nel 2° capoverso dell'ordinanza sindacale n. 8 del 12.02.2009:
  - "*In caso di violazione della presente ordinanza è prevista la sanzione pecuniaria dell'importo ... omissis ...*";
  - "*In caso di recidiva, l'organo di vigilanza procede alla sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature eventualmente utilizzate per commettere la violazione e la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 ... omissis...*";
- dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98, secondo cui: "*In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione*";
- delle prescrizioni del vigente Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali;

DATO ATTO che:
il sig. [redacted] risulta essere stato già sanzionato nel corrente anno per aver commesso analoghe violazioni (verbale n.0072/A –Reg. Gen. n.170/2020 e verbale n. 628 - Reg. Gen. n.185/2020) a quelle indicate nel presente provvedimento e con Ordinanza di questo Settore n. 39 del 19/10/2020 è stata comminata la sospensione dall'attività per "3" (tre) giorni;
per cui nel caso in questione si configura la fattispecie della ulteriore recidiva per cui è applicabile la sanzione accessoria consistente nella sospensione temporanea dell'attività secondo le prescrizioni dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 e dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2009;

RITENUTO che possa, pertanto, essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima, ma comunque superiore a quella già comminata, individuata in complessivi giorni "5" (cinque);

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO il D.Lgs. n. 114/1998
VISTA la L. R. n. 18/1999
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 2 del 23.03.2009 (Regol. Aree Pubbl.)
VISTA la Ordinanza Sindacale n. 8/2009
VISTO il D.Lgs. n. 59/2010;
VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
VISTA la legge n. 122/2010
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Per quanto sopra

ORDINA

al sig. [redacted], nato a [redacted] ivi residente in [redacted] la sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni "5" (cinque) decorrenti dal giorno successivo dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- al Sig. [redacted]

la trasmissione a mezzo pec:
- al Comando Polizia Municipale di Catanzaro;
- all'ASP di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione "SIAN";

la pubblicazione:
- all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Amministrazione Comunale -

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Istruttore Amministrativo
Domenico Sorrentino

Istruttore Direttivo
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 137396

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo

==========

Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto_____ Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____ notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore

Cod. Profilo 137396